

D.R.S. n. 426 del 5 MAG. 2020 /Servizio 6 - Albi gestione e vigilanza.

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

*“Iscrizione Associazione Codice Rosso ODV di Scicli (RG) al  
Registro Generale Regionale del Volontariato”*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale n. 19/08;

**VISTA** la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

**VISTA** la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

**VISTO** il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

**VISTO** il D.A. n. 1320 del 7.06.2016, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22-05-1997 e n.1767 del 19 settembre 2012;

**VISTA** la deliberazione n. 78 del 27 febbraio 2020 della Giunta della Regione Sicilia, con la quale è stato conferito al Dott. Greco Rosolino, l'incarico di Dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio, il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01 gennaio 2019;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S n. 33 del 17 luglio 2019, recante: *“Regolamento di attuazione del titolo 2° della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”*;

**PRESO ATTO** che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

**VISTO** l'art. 8, comma 1 della L.R. n. 22/94 che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della stessa L.R. n. 22/94;

**VISTO** l'art.2 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

**VISTO** l'art.3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che prevede che nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti, l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

**VISTO** l'art 7 della L.r. n. 22 del 07/06/1994 che stabilisce che possono chiedere l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività (6 mesi);

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 31/01/2020 e acquisita in data 03/02/2020 al numero 3333 del protocollo di questo Dipartimento, con la quale l'Associazione Codice Rosso ODV con sede in Scicli (RG) in via Carbonia n. 14, chiede l'iscrizione nella Sezione E) Promozione dei diritti civili e della persona del Registro generale regionale del volontariato;

**VISTA** la nota prot. n. 10176 del 09 aprile 2020 di richiesta di integrazione della documentazione presentata;

**CONSIDERATO** che l'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

**RITENUTO** che l'iscrizione nel Registro non esenta l'Associazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

**ESAMINATA** la documentazione allegata alla predetta istanza;

**CONSIDERATO** che sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'Associazione Codice Rosso ODV con sede a Scicli (RG) al Registro generale regionale del Volontariato;

## **DECRETA**

**Art. 1** – L'Associazione Codice Rosso ODV con sede in Scicli (RG) in via Carbonia n. 14 , C.F. 90033380883 avente come Rappresentante Legale la Sig.ra Rossella Fede, è iscritta al **n.2280 nella Sezione E) Promozione dei diritti civili e della persona** del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato prevista dall'art 6 della L.r. 22 del 07.06.1994;

**Art. 2** – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;

**Art. 3** – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di

mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

**Art. 4** – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

**Art 5** - Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

*(firma autografa ex art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)*

**Il Dirigente**

**Dott. Antonino Maggio**

